

## STRUTTURE RECETTIVE: REQUISITI

### Premessa

*Le strutture ricettive si distinguono in strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extra alberghiere come indicato nella **Legge Regionale del Veneto n°33/2002**.*

*Nei requisiti delle strutture ricettive confluiscono **norme inerenti l'igiene degli alimenti, l'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e l'igiene dei locali adibiti all'accoglimento**.*

*Si tenga conto di quanto previsto nei **Regolamenti Locali di Igiene Edilizia dei Comuni**.*

### ACCESSIBILITA':

Le strutture ricettive devono essere strutturate tenendo conto dei lavoratori disabili come indicato nell'art 63 del D.L. n 81/2008 e dei requisiti di accessibilità degli ospiti disabili secondo quanto previsto dal D. P. R. 24/07/ 1996, n 503 e il Decreto Ministeriale LL.PP. 14/06/1989, n 236, nonché dei Regolamenti Locali di igiene Edilizia dei Comuni. La valutazione dell'accessibilità delle strutture ricettive è dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

**AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI:** Tutte le strutture ricettive devono inoltre rispettare quanto previsto in tema di autorizzazione allo scarico dei reflui, di messa in sicurezza degli impianti idrico-sanitari ed elettrici, della prevista comunicazione all'ARPAV di messa a terra degli impianti elettrici, di certificazione relativa agli impianti di superamento di dislivelli (ascensori, servo scala, piattaforma elevatrice) secondo quanto previsto dalla L 46/90, dalle norme UNI CIG e più in generale dalla normativa di riferimento specifica. La certificazione di agibilità rilasciata dall'Amministrazione Comunale legittima l'immobile e assicura la certificazione degli impianti.

**ANTINCENDIO:** Tutte le strutture ricettive devono rispettare le norme antincendio, predisporre locali sicuri, vie di fuga ed uscite di sicurezza; nel caso la ricettività superi i 25 posti letto è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**IGIENE DEL LAVORO:** La normativa di riferimento per quanto attiene gli ambienti di lavoro e i servizi per i lavoratori sono, per ordine di importanza, il DL n 81/2008, le Linee guida ISPESL, la Circolare Regione Veneto n. 13/1997.

**IGIENE EDILIZIA:** La normativa di riferimento per quanto attiene gli ambienti di vita (camere e soggiorno) sono il Decreto Ministero Sanità 05/07/1975, l'art 24 della LR 33/02 e i Regolamenti Edilizi Comunali.

**IGIENE ALIMENTI:** La normativa di riferimento per quanto attiene l'igiene degli alimenti sono il Reg CE 852/2004, il DPR 327/80, i Regolamenti Locali Comunali di Igiene degli Alimenti.

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI PARERE  
AI FINI DEL NULLA OSTA IGIENICO PER LE STRUTTURE RICETTIVE.**

**STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

La domanda **va inoltrata al SUAP del Comune competente per territorio**, corredata della seguente documentazione:

1. certificato di agibilità;
2. certificato messa a terra degli impianti elettrici con di copia di ricevuta dell'invio all'ARPAV;
3. Certificazione collaudo ascensore;
4. Abaco in planimetria con indicazione della superficie e cubatura, del numero di letti richiesti per ciascuna camera, suite, junior suite e unità abitativa;
5. N. 5 copie della relazione tecnico descrittiva della struttura ricettiva e sul personale impiegato;
6. N. 5 planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100 in originale.

**AFFITTACAMERE, ATTIVITÀ RICETTIVA IN ESERCIZI DI  
RISTORAZIONE, ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENZE RURALI,  
CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE RELIGIOSE DI  
OSPITALITÀ, CENTRI SOGGIORNO STUDI:**

La domanda **va inoltrata al SUAP del Comune competente per territorio** corredata della seguente documentazione:

- a) certificato di abitabilità;
- b) certificato messa a terra degli impianti elettrici con di copia di ricevuta dell'invio all'ARPAV;
- c) Certificazione collaudo ascensore;
- d) Abaco in planimetria con indicazione della superficie e cubatura, del numero di letti richiesti per ciascuna camera, suite, junior suite e unità abitativa;
- a) N. 5 copie della relazione tecnico descrittiva della struttura ricettiva e sul personale impiegato;
- b) N. 5 planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, in originale.

**UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, STRUTTURE  
RICETTIVE RESIDENCE:  
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO**

La domanda va inoltrata al **SUAP del Comune competente per territorio** corredata della seguente documentazione:

1. certificato di abitabilità;
2. copia ricevuta dell'invio all'ARPAV del certificato di messa a terra degli impianti elettrici;
3. Certificazione collaudo ascensore;
4. Abaco in planimetria con indicazione della superficie e cubatura, del numero di letti richiesti per ciascuna camera, suite, junior suite e unità abitativa;
5. N. 5 copie della relazione tecnico descrittiva della struttura ricettiva e sul personale impiegato e della capacità ricettiva massima che s'intende conseguire.
6. N. 5 planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, in originale.

## REQUISITI DEGLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. **Locale ricevimento e portineria:** superficie di almeno mq 9 e rapporti aero-illuminanti, naturale e diretti, di almeno 1/20 e 1/10, rispettivamente, della superficie;
2. **Locali comuni:** superficie conforme a quanto indicato negli allegati C e D della L.Reg. Veneto n. 33/2002; rapporti aero illuminanti, naturali e diretti, di almeno 1/20 e 1/10 rispettivamente, della superficie;  
Comunque, tutti gli ambienti comuni in cui stazionano clienti e personale, devono avere rapporti aero illuminanti, naturali e diretti, di almeno 1/20 e 1/10 rispettivamente della superficie. I rapporti aero illuminanti si intendono rispettati se almeno il 50% dei foro finestra è a parete.
3. **Locali obbligatori:** nelle strutture ricettive devono essere previsti: almeno un bagno comune, almeno un locale accessorio/armadio per il deposito della biancheria sporca e pulita, un locale accessorio per il deposito degli attrezzi e prodotti per la pulizia.
4. **Locali per addetti:** i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro all'interno della struttura ricettiva, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi come indicato nell'allegato IV, punto 1.13.3.1 del D.lg. 81/2008 e dell'art 2 della C. R. Ven. n. 13/97.
  - Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso, convenientemente arredati e aerati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro, come previsto dal D. lg n. 81/2008 all. IV°. In questo caso lo spogliatoio non deve essere passante per raggiungere i servizi igienici.
  - I locali destinati a spogliatoio devono avere una superficie sufficiente (1,5 mq per addetto), essere difesi dalle intemperie, riscaldati, muniti di sedili e armadietti individuali a doppio scomparto per gli indumenti. Per permettere un funzionale utilizzo dell'ambiente, è opportuno che la larghezza minima non sia

inferiore a m 1.50. La superficie utile dello spogliatoio va calcolata al netto di altri locali accessori ( doccia, antidoccia , wc, ecc.)

- I locali spogliatoio devono comunicare con locale/zona doccia con funzionale antidoccia.
  - I servizi igienici devono essere convenientemente aerati, distinti per sesso e costituite da wc con anti wc con lavabo e porte apribili verso l'esterno, avere una superficie di almeno mq 1.2 con lato minimo di m 1. In presenza di un numero di addetti non superiore a 10 è ammesso l'utilizzo non separato per sesso.
5. **Passaggi:** tutti i passaggi devono avere altezza non inferiore a mt. 2.00, la pavimentazione, i percorsi, le porte e le scale comuni devono essere conformi a quanto indicato nel DM 236/89, in particolare le porte di accesso con larghezza di almeno mt 0.80 e le altre larghe almeno mt 0.75;
  6. **Le scale** comuni devono avere larghezza minima di mt .1.20 e le scale di servizio devono essere conformi a quanto previsto dal D.lg. 81/2008 e dalla C.R. Ven.13/97 art 1.7. I parapetti devono avere altezza non inferiore a mt. 1, la dimensione massima dei vuoti deve impedire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, deve essere resistente alle spinte orizzontali e inoltre non deve essere scalabile;
  7. **Altezze:** Tutti gli ambienti di lavoro devono prevedere un'altezza utile interna conforme a quanto indicato nel D.lg. 81/2008, nella C. R. Ven. 13/97 e nei Regolamenti Edilizi Comunali.  
Nel centro storico di Venezia per i locali alti almeno mt. 4,30 sono ammessi i soppalchi purché resti completamente aperto l'affaccio sul locale stesso, la loro superficie non superi il 40% della superficie totale di tale locale, determinino un'altezza minima dal pavimento del locale stesso non inferiore a mt. 2,10; qualora l'altezza minima dal pavimento del soppalco al soffitto sia inferiore a mt. 2,10 la superficie dello stesso non costituisce superficie abitabile;
  8. **Locali seminterrati:** i locali interrati e seminterrati possono avere destinazione d'uso di tipo accessorio (garage, ripostigli, spogliatoi, servizi igienici) e devono rispettare le altezze e i rapporti aeroilluminanti previsti dalle rispettive norme di riferimento.  
Nel caso in cui i locali interrati e seminterrati vengano utilizzati come locali abitabili devono rispettare quanto previsto dal D.Lsg 81/2008 art 65, allegato IV punto 1.3.12 e quanto previsto dalla C. R. Ven. n. 13/97, prevedendo altezze e rapporti aero-illuminanti conformi alla destinazione d'uso di riferimento.

## STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
  - b) i motel;
  - c) i villaggi-albergo;
  - d) le residenze turistico-alberghiere;
  - e) le residenze d'epoca alberghiere.
1. Gli **ALBERGHI** sono strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le **suite** sono camere composte da almeno due

vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le **junior suite** sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le **unità abitative** sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

2. Sono **MOTEL** gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.
3. Sono **VILLAGGI-ALBERGO** le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.
4. Sono **RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE** le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. E' consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
5. Sono **RESIDENZE D'EPOCA** alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in **DIPENDENZE**. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

## REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;
  - b) attrezzature e servizi di cui agli allegati della L. R. 33/2002, C e D; l'allegato E indica le superfici minime delle unità abitative, delle suite e delle junior suite.
  - c) Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato C L.R.3 3/2002 e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella;
  - d) I villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato D della L.R. 33/02 e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.
  - e) In materia di superfici e cubature minime delle camere di applica l'art 24 della LR 33/02 che prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.
  - f) **superficie minima delle camere:** è di metri quadrati 8 per un posto letto e metri quadrati 14 per due posti letto, il lato minimo della camera è di mt. 2.
- Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.**

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai Regolamenti Edilizi o dai Regolamenti d'Igiene Comunali.

g) **L'altezza minima interna utile delle camere** d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art 1 del decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, e da quanto previsto dai Regolamenti Locali di Igiene.

h) Per le **strutture esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

i) I **rapporti aero illuminanti delle camere** devono rispettare 1/8 della superficie, di cui almeno il 50% a parete, come indicato nel Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975.

## STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) le attività ricettive in residenze rurali;
- g) le case per ferie;
- h) gli ostelli per la gioventù;
- i) le foresterie per turisti;
- l) le case religiose di ospitalità;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini.

1. Gli esercizi di **affittacamere** sono strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F parte prima, della L. R. n. 33/02 composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi

- complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
2. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione (**locanda**) sono strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F parte prima, della L. R. 33/02, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
  3. Le attività ricettive a conduzione familiare - **bed & breakfast** sono strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F parte seconda, L.R. 33/02.
  4. Le **unità abitative ammobiliate a uso turistico** sono le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, che forniscono i servizi minimi previsti dall'allegato F parte terza, L.R. 33/02 senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
  5. Le strutture **ricettive-residence** sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F parte quarta, L.R. 33/02, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.
  6. Le attività ricettive in **residenze rurali** (country- house) sono strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F parte quinta, L.R. 33/02, composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
  7. Le **case per ferie** sono strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato C, L.R. 33/02, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi.
  8. Gli **ostelli** per la gioventù sono strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, L.R. 33/02 attrezzate per il soggiorno e il pernottamento.
  9. Le **foresterie** per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati.
  10. Le case religiose di ospitalità sono strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, L.R. 33/02, caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore.
  11. I **centri soggiorno studi** sono strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.
  12. Le **residenze d'epoca** sono strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico.

## **Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.**

Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti.

L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La ricettività delle strutture ricettive extralberghiere costituite da appartamenti è di norma calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 e dai Regolamenti Edilizi Comunali, pertanto per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. L'alloggio monovano, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Nel calcolo è possibile, in presenza dei requisiti minimi degli appartamenti (soggiorno mq 16 con angolo cottura, bagno della camera completo) utilizzare gli stessi parametri di ricettività validi per le altre strutture extralberghiere.

La ricettività delle camere viene calcolata utilizzando i parametri di superficie delle strutture alberghiere, mentre per i centri soggiorno studi si prende in considerazione anche la cubatura.

I rapporti aero illuminanti, naturali e diretti, delle camere e dei locali soggiorno devono essere di almeno 1/8 della superficie, mentre per tutti gli ambienti di lavoro i rapporti aero-illuminanti, naturali e diretti, devono essere di almeno 1/20 e 1/10 rispettivamente della superficie, di cui almeno il 50% a parete.

## **STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi.

1. **I villaggi turistici** sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

2. I **campeggi** (camping) sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, O P della L. R. 33/02.

La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia.

Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi purché mantengano i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche. Gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

## **AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA**

I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

Le predette aree, devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

## **DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICA E STABILIMENTI BALNEARI**

Il Piano Regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 L.R. 33/02 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili.

Gli **stabilimenti balneari** sono strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione.

## STRUTTURE AGRITURISTICHE

Le strutture agrituristiche sono definite dalla Legge 20 febbraio 2006, n 96, e dalla Legge Regione Veneto 18 aprile 1997 n. 9 e dal Regolamento Regionale 12 settembre 1997 n 2.

Le attività agrituristiche sono attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l' utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

Rientrano nell'attività di agriturismo, per quanto di nostra competenza:

- a) ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) accogliimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico - sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;
- c) somministrare pasti, bevande, spuntini;
- d) vendere i prodotti della propria azienda;
- e) trasformare prodotti derivati dall' azienda da destinare ad uso agriturismo.

### Immobili destinati all' agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' aggregato abitativo, definito ai sensi dell' articolo 2 Legge Regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall' imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

Ai fini del superamento e dell' eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all' attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni

si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze. La valutazione dei requisiti di accessibilità è di competenza dell'Amministrazione comunale

### **Norme igienico - sanitarie, relative alla sola ricettività in azienda agrituristica**

**1.** I locali da adibire ad alloggio agriturismo devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione. I servizi igienici almeno uno ogni sei posti letto devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a getto.

**2.** Per l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti per ogni piazzola o unità di sosta, almeno 60 mq, compreso in essi lo spazio per l'automobile. Per una presenza fino a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere dotati di almeno una presa per rasoio. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l'illuminazione notturna. L'operatore agriturismo non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio agriturismo qualora l'azienda agriturismo ne disponga di idonei rispondenti ai requisiti di cui sopra e accessibili dall'esterno.

**3.** I lavoratori dipendenti ed equiparati delle aziende devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi come indicato nell'allegato IV, punto 1.13.3.1 del D.lg. 81/2008 e dell'art 2 della C R Ven. n. 13/97. Questi devono essere strutturalmente conformi, distinti per sesso e dimensionati in base al numero degli addetti.

Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso, convenientemente arredati e aerati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. In questo caso lo spogliatoio non deve essere passanti per raggiungere i servizi igienici. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente (1,5 mq per addetto), essere difesi dalle intemperie, riscaldati, muniti di sedili e attrezzature a doppio scomparto per chiudere a chiave gli indumenti. Per permettere un funzionale utilizzo del servizio è opportuno che la larghezza minima non sia inferiore a m 1.60. I locali spogliatoio devono comunicare con locale/zona doccia con funzionale antidoccia.

I servizi igienici devono essere convenientemente aerati, distinti per sesso e costituite da wc con anti wc con lavabo e porte apribili verso l'esterno, avere una superficie di almeno mq 1.2 con lato minimo di m 1. In presenza di un numero di addetti non superiore a 10 è ammesso l'utilizzo non separato per sesso.

Per immobili già esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti.

### **SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE, DELLE SUITE E DELLE JUNIOR SUITE IN ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE.**

**Vedasi ALLEGATO E L. R. 33/02**

### **ESERCIZI DI AFFITTACAMERE E RICETTIVE IN P.E. DI RISTORAZIONE**

**Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 parte I**

### **ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST.**

**Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 parte Parte II**

### **UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO**

**Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte III**

### **STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE**

**Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte IV**

### **RESIDENZE RURALI**

**Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte V**

### **CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ:**

**Vedasi ALLEGATO G L .R. 33/2002**

### **COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO:**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato L**

### **REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato M**

### **REQUISITI OBBLIGATORI PER I VILLAGGI TURISTICI**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato N**

**REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI  
CENTRO VACANZE**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato O**

**REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI  
CAMPEGGI DI TRANSITO.**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato P**

**REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
EXTRALBERGHIERE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE**

**Vedasi L.R. 33/02 Allegato R**